



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Ufficio III

Roma, 27 gennaio 2004

Prot. n. 683102

Pos. N. «Tipo» / «Reg» / «Progr»

«DENOMINAZIONE»

«Indirizzo»

«CAP» «COMUNE» «PV»

OGGETTO : Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura
Indicazioni per la corretta gestione degli investimenti di liquidità
Relazione operatività 2003 – Rimborso spese di gestione

La scrivente Amministrazione ha riscontrato da parte degli operatori comportamenti non sempre aderenti alle indicazioni fornite dalla Commissione di gestione in tema di investimenti delle giacenze inutilizzate dei fondi assegnati per la prevenzione dell'usura. Si reputa pertanto opportuno fornire agli operatori precisazioni puntuali circa le forme e modalità di corretta gestione degli investimenti in questione, quale strumento per evitare il ripetersi di gravi irregolarità nella gestione della liquidità.

La Commissione si è pronunciata sull'argomento in due occasioni. Con una prima delibera (13 ottobre 1997) ha stabilito che il fondo antiusura sia costituito da **somme certe, non vincolate da altre operazioni**, intendendosi con questa espressione fondi liquidi o di pronta liquidità; successivamente (3 luglio 1998) ha ribadito tale indicazione precisando che per valori certi debba intendersi **fondi liquidi o titoli che assicurino comunque il pronto e sicuro realizzo del loro valore**.

Ciò posto la scrivente, nel ribadire che la effettuazione di investimenti non può comunque avvenire a discapito della “naturale” destinazione e finalità delle somme assegnate in gestione, ritiene che la forma più idonea di impiego di giacenze inutilizzate sia un portafoglio equilibrato e diversificato al fine di minimizzare il rischio ed evitare eccessivi vincoli di lungo termine. Le forme ammissibili devono pertanto essere costituite innanzi tutto da impieghi a breve termine come i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) emessi mensilmente da questo Ministero o come le operazioni di pronti contro termine (P/T), nelle quali l'impiego delle somme per il periodo desiderato è garantito dalla consegna di un titolo. Nell'ottica di una diversificazione temporale e per un migliore equilibrio di composizione, il portafoglio può anche comprendere forme di impiego a più lunga scadenza, come i Certificati di Credito del Tesoro settennali a tasso variabile (CCT), che, per le loro caratteristiche, sono in grado di garantire la sostanziale conservazione del valore capitale e l'immunizzazione dal rischio di movimento dei tassi di interesse. Inoltre sia i BOT che i CCT vengono quotidianamente scambiati sul mercato delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) oltre che sulla piattaforma telematica all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS), caratteristica che assicura un pronta liquidabilità delle somme impiegate. Il novero degli investimenti consigliati comprende titoli equivalenti a quelli menzionati, che abbiano simili caratteristiche di durata e liquidità e che siano emessi da soggetti di provata solidità (adeguato rating).

La pratica operativa ha inoltre evidenziato la estrema diversificazione e frammentarietà delle forme e modalità di comunicazione alla scrivente delle informazioni relative alla operatività sui fondi assegnati, cosa che ovviamente complica enormemente la corretta acquisizione dei dati nei tempi fissati dalla normativa ed ostacola una completa percezione della globale efficacia della prevenzione del fenomeno dell'usura. Per tale motivo si invita a voler integrare la relazione sull'operatività prevista dall'articolo 10 del D.P.R. 11/6/1997 n. 315, con la allegata scheda sintetica debitamente compilata. Tale modello, integrato per gli anni successivi con le voci necessarie a cura dei singoli operatori fino a nuova comunicazione, deve pervenire a questo ministero debitamente compilato entro il 31 marzo di ogni anno. La non ottemperanza impedirà la liquidazione della richiesta di contributi eventualmente presentata mentre la mancata comunicazione dei dati costituisce motivo per la richiesta di restituzione dei fondi assegnati. Si ribadisce inoltre l'obbligo di allegare alla relazione annuale l'elenco completo dei beneficiari, previsto al punto b) della norma sopra citata.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di gestione si precisa che:

- PER I CONFIDI - le spese richieste a rimborso non possono essere superiori né all'ammontare degli interessi maturati nell'anno di competenza né all'1% dell'ammontare del deliberato. Tali spese potranno essere automaticamente incamerate a decorrere dal 1 luglio dell'anno successivo in assenza di interventi o richieste di chiarimenti da parte dell'Amministrazione;

- PER LE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - le spese richieste a rimborso non possono essere superiori all'ammontare degli interessi maturati nell'anno di competenza. Potranno essere oggetto di rimborso, dietro apposita autorizzazione, solo le spese strettamente inerenti la gestione specifica del fondo antiusura, che dovranno comunque essere analiticamente elencate e documentate. Il rapporto operatività totale/spese rimborsate calcolato sui valori dell'ultimo triennio viene assunto come indicatore dell'efficienza della gestione e costituisce uno dei parametri utilizzato per la assegnazione dei contributi;

Per i successivi contatti con lo scrivente Ufficio si prega di voler citare la posizione identificativa di seguito riportata (Pos n. «**Tipo**» / «**Reg**» / «**Progr**»)

IL DIRIGENTE

Dott. G. Isopi

